

Cosa prevedevano i referendum per cui si è votato il 12 e il 13 giugno 2011 ?

I quesiti erano quattro e tutti e quattro raggiunsero il quorum e videro la vittoria netta dei SI.

ACQUA PUBBLICA (scheda rossa e gialla)


Il referendum sottoponeva all'elettore due quesiti: con il primo con cui si chiedeva di cancellare un articolo che stabiliva l'affidamento del servizio idrico a Spa a capitale privato o misto pubblico - privato. Con il secondo invece si abrogava il comma che permetteva al gestore del servizio idrico di ottenere profitti garantiti sulla tariffa.

Il primo quesito (**Scheda di colore rosso**) recitava:



"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del **decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria' convertito, con modificazioni, in **legge 6 agosto 2008, n. 133**, come modificato dall'art. 30, comma 26 della **legge 23 luglio 2009, n. 99** recante 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia' e dall'art. 15 del **decreto legge 25 settembre 2009, n.135**, recante 'Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea' convertito, con modificazioni, in **legge 20 novembre 2009, n.166**, nel testo risultante a seguito della **sentenza n. 325 del 2010** della Corte costituzionale?".

Il secondo (**Scheda di colore giallo**) recitava:



"Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del **Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006** 'Norme in materia ambientale', limitatamente alla seguente parte: 'dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito'?".


Vi erano poi altri due Referendum

NUCLEARE (scheda verde)



Oggetto del referendum è una parte di un decreto legge che permetteva la costruzione di nuove centrali atomiche in Italia.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO (scheda grigia)



Il referendum chiedeva la cancellazione integrale della norma sul legittimo impedimento, che consentiva al premier e ai ministri di *'autocertificare il proprio impedimento a presentarsi in udienza'*.

Vediamo nel dettaglio cosa dicevano i Referendum ?

Di seguito una sintesi de “Il Post” che spiegava i referendum nel 2011

Il primo referendum sull’acqua – scheda ROSSA

Il primo quesito referendario proponeva l’abrogazione dell’articolo 23bis del cosiddetto [decreto Ronchi](#).

Il tema al centro del decreto non era, come si è detto spesso e impropriamente, la privatizzazione dell’acqua: l’acqua è e rimane in ogni caso un bene pubblico, nel solco di quanto stabilito dall’articolo 144 del D. Lgs 152/06 e dallo stesso decreto Ronchi. Così come l’acqua, anche gli acquedotti sono demaniali. Quello di cui si parla in questo caso è la privatizzazione della gestione dell’acqua o, per meglio dire, dei servizi idrici.

Il compito di assicurare i servizi idrici in Italia è affidato ai Comuni, che per legge devono associarsi in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Durante quest’anno gli ATO saranno aboliti e sostituiti con dei nuovi soggetti, spetta alle regioni decidere come. Il decreto Ronchi stabilisce che gli ATO debbano affidare i servizi idrici in concessione, tramite gare aperte sia ad aziende pubbliche che ad aziende private, oppure costituire un Partenariato Pubblico Privato (PPP): un’azienda pubblica che selezioni con gara un’azienda privata cui cedere almeno il 40 per cento della società. Il decreto Ronchi, quindi stabilisce che la gestione delle risorse idriche possano essere affidate, tramite gare, ad aziende private. La cessione delle azioni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2011. Le amministrazioni possono comunque chiedere una deroga e affidare la gestione a imprese totalmente pubbliche. Oggi il 5 per cento delle società che gestiscono le risorse idriche è privato, il 36 per cento è a capitale misto con privati in minoranza, la restante parte maggioritaria è in mano alla cosiddetta gestione *in house*: società pubbliche controllate al 100 per cento dagli enti locali, che hanno anche compiti di indirizzo e controllo.

La Corte Costituzionale aveva rigettato un ulteriore quesito che vietava del tutto la cessione ai privati di parte delle azioni delle società che gestiscono le risorse idriche.

In caso di vittoria del No, gli ATO che non hanno ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a totale capitale pubblico, dovranno trasformarsi in società miste con capitale privato almeno al 40 per cento entro il 31 dicembre 2011.

Le società miste collocate in Borsa dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40 per cento entro giugno 2013 e al 30 per cento entro il dicembre 2015.

Il secondo referendum sull'acqua – scheda GIALLA

Il secondo quesito referendario propone l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». **In sostanza, quella norma stabilisce che la tariffa per l'erogazione dell'acqua sia calcolata prevedendo la remunerazione per il capitale investito dal gestore, fino a un massimo del 7 per cento. Di questa quota fanno parte sia i profitti che gli oneri finanziari derivanti dai prestiti, e la sua riscossione non è collegata a nessun obbligo di reinvestire denaro nel miglioramento della qualità del servizio.**

Per legge la tariffa del servizio idrico non comprende il valore dell'acqua, ma solo i costi del servizio. Le tariffe sono decise dagli ATO, cioè dagli stessi Comuni: la legge fissa un tetto massimo oltre il quale non si può andare ma non un tetto minimo.

Negli ultimi anni in Italia le tariffe sono salite perché per legge non è più possibile pagare i costi di gestione del servizio con la fiscalità generale, cioè con le tasse, ma solo con le tariffe: nonostante questo, le tariffe dell'acqua in Italia sono comunque tra le più basse in Europa.

In caso di vittoria del No, la legge resterebbe così com'è: i gestori possono realizzare una remunerazione sulle tariffe fino a un massimo del 7 per cento senza nessun obbligo di reinvestire denaro nel miglioramento della qualità del servizio.

Gli altri due Referendum riguardavano :

Il referendum sull'energia nucleare – scheda GRIGIA

L'Italia ha prodotto energia nucleare dal 1963 al 1990. La prima centrale fu costruita a Latina e ultimata nel 1963, la seconda fu costruita a Sessa Aurunca, in Campania, e ultimata nel 1964. La terza centrale fu costruita a Trino, in provincia di Vercelli, e fu ultimata lo stesso anno. La quarta centrale fu costruita a Caorso, in provincia di Piacenza, e fu ultimata nel 1978. La quinta centrale doveva essere costruita a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, ma il processo fu interrotto dai referendum del 1987 che, a pochi mesi dal disastro di Chernobyl, sancirono l'abbandono dell'energia nucleare da parte dell'Italia. Negli anni si è discusso molto dell'eventualità di un ritorno all'energia nucleare, proposto dai governi di centrodestra. Nel 2008 il governo ha approvato una legge che, nell'ambito di una nuova “Strategia energetica nazionale”, dispone la “realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”.

Qui le cose si fanno un po' più complicate. Poche settimane fa, molto dopo la fine della raccolta firme dei comitati referendari e l'accoglimento del quesito da parte della Corte Costituzionale, il governo italiano ha abrogato le norme oggetto di referendum, nel timore di subire una sconfitta nelle urne dopo l'incidente nucleare a Fukushima. La Corte di Cassazione era chiamata a decidere se tenere o no il referendum e pochi giorni fa ha deciso di sì, riformulando il quesito. Alla luce di quanto deciso dalla Corte di Cassazione, quindi, il quesito referendario fa riferimento ai due atti che hanno abrogato il nucleare e recita così:

“Volete voi che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 31/03/2011 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75?”

In sostanza, dopo questa modifica questo non è più un referendum sul nucleare bensì sulla Strategia energetica nazionale del Governo: sulla sua stessa esistenza, più che sui suoi contenuti.

Il referendum sul legittimo impedimento – scheda VERDE CHIARO

Il quarto quesito referendario ha come oggetto la legge sul legittimo impedimento. Il 7 aprile del 2010 il Parlamento ha approvato una serie di norme temporanee, della durata di 18 mesi, che permettono al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di rinviare le udienze dei processi che li riguardano ogni volta che, a causa di un “legittimo impedimento”, non possono parteciparvi. Stando al testo della legge, è lo stesso presidente del Consiglio o ministro a decidere se il suo “impedimento” è “legittimo”, dato che nella definizione stabilita dalla legge rientrano “le attività preparatorie e consequenziali” alle attività istituzionali previste dalla legge, nonché “ogni attività coesistente alle funzioni di governo”.

Lo scorso 13 gennaio la Corte Costituzionale **ha modificato il testo della legge sul legittimo impedimento**, abrogandone alcune parti e interpretandone delle altre. Di fatto oggi è il giudice e non l'imputato a decidere se i suoi impegni costituiscono un impedimento alla partecipazione all'udienza. E quindi il giudice può contraddire la volontà dell'imputato, considerando i suoi impegni non adeguati a giustificare lo slittamento di un'udienza e facendo andare avanti i processi. Anche in questo caso, quindi, la legge vigente è diversa da quella per cui erano state raccolte le firme per il referendum. Anche in questo caso è cambiata la formulazione del quesito.

In caso di vittoria del Sì, il vuoto legislativo verrebbe colmato da quanto stabilito dal codice di procedura penale, secondo cui “l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire”. Di fatto, a quel punto il presidente del Consiglio e i ministri sarebbero trattati come qualsiasi altro cittadino.